



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/2021

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

L'anno 2021 addì 28 del mese di Dicembre, alle ore 18.30, convenzionalmente nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali in videoconferenza, secondo le modalità definite con il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020 Prot. 13894 del 24/11/2020.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in modalità di videoconferenza tramite l'applicativo Gotomeeting:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
BONFADINI LAURA	Sindaco	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	SI
POLES ANGELO	Consigliere	SI
COMERIO ELENA	Consigliere	SI
INVERNIZZI GIUSEPPE	Consigliere	SI
PAPETTI ANNA	Consigliere	SI
CASSANI ROBERTO	Consigliere	SI
BRESSI VITTORIO	Presidente	SI
BODINI ELENA	Consigliere	SI
MIGLIO ANTONIO	Consigliere	SI
BAGATTI CLAUDIA	Consigliere	SI
LOVATI ELENA	Consigliere	AG
ZANGRANDI SIMONE	Consigliere	SI
Presenti: 12		Assenti: 0

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA .

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. BRESSI VITTORIO - Presidente - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento al primo punto dell'Ordine del giorno e passa la parola al Sindaco, che relaziona in merito, come integralmente riportato nel verbale di seduta.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Miglio Antonio, Bagatti Claudia, Zangrandi Simone e del Sindaco, integralmente riportati nel verbale di seduta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. art. 4 - comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 - comma 2 - del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 - commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro finzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 - comma 1 - lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Tenuto conto che l'art. 20 - commi 1 e 2 - T.U.S.P. - prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 20 - comma 4;

Considerato altresì che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014 e s.m.i., e resi disponibili alla struttura dall'art. 15 e trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 - comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 comma 1 e 2 T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell' Ente, di cui all'art. 4 - comma 1 - T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 - comma 2 - T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 - comma 2 - T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20 - comma 2 - T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 Mln di euro (vedi art. 26 - comma 1 - quinquies T.U.S.P.);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 - comma 7 - D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis D. Lgs. n. 138/2011 e s.m.i, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vittuone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 - D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del

loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto del comma 3 dell'art. 16 - D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Vista la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Vittuone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2017;

Vista la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Vittuone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2018;

Vista la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Vittuone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2019;

Vista la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Vittuone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/12/2020;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento di Controllo del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20 T.U.P.S.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che:

alla data del 31 dicembre 2020, il Comune di Vittuone deteneva partecipazione nei seguenti Organismi:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona	7,20%
E.E.S.Co S.r.l. in liquidazione	1,11733%
Consorzio dei Comuni dei Navigli	5% quota di gestione 6,50%
Per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano - Fondazione in partecipazione	1,6587%
Farmacia Comunale di Vittuone S.r.l.	51,00%
CAP Holding spa	0,192%

Tenuto conto che i seguenti Organismi: Fondazione per leggere, Consorzio dei Comuni dei Navigli e l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, sono esclusi dalla Razionalizzazione, in quanto non assoggettati alla disciplina del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che il Comune di Vittuone ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un'ottica di convenienza economica, ritiene, per le specifiche partecipazioni, di seguito

riportate, procedere come segue:

1. EESCO Srl in liquidazione

Procedura di razionalizzazione - Liquidazione: la Società rimane in liquidazione in attesa di definizione della stessa da parte del Liquidatore. Al momento la procedura in corso sta predisponendo la situazione dell'attivo e del passivo della Società. Non si hanno scadenze note ma nessuna spesa è in capo all'Ente.

2. FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE SRL

Procedura di mantenimento con interventi: l'Ente ha già avviato l'attività di verifica programmate a seguito delle quali ha tentato il confronto con il socio privato senza trovarvi alcun riscontro. Si procederà con gli approfondimenti in merito all'individuazione degli interventi più opportuni, che potrebbero portare ad azioni di razionalizzazione, volte a conferire un assetto diverso rispetto a quello attuale di Società Mista ex art. 17 TUSPP. Tali azioni, dal contenuto non ancora ben definito, saranno realizzate nel corso dell'anno 2022 e l'Amministrazione si riserva di procedere, eventualmente, con la comunicazione di un nuovo Piano di Razionalizzazione nel corso del prossimo esercizio.

Al momento, la partecipazione alla Società è giustificata in quanto svolgente servizio a carattere generale e sociale per la cittadinanza e l'Ente non interviene con nessuna spesa;

3. CAP HOLDING SPA

Procedura di mantenimento senza interventi: la società rispetta i requisiti di cui all'art.2 - comma 1 – lett p – “...società che emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati”.

Visto che la Società Cap Holding svolge, secondo affidamento a livello di ATO, il servizio di gestione del Ciclo Idrico, la partecipazione viene mantenuta in quanto strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'Ente Socio.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica Allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sul Bilancio dell'Ente;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal Responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal Responsabile settore finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i., del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 12
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. –
Astenuti	n. 3 (Miglio Antonio, Bagatti Claudia, Zangrandi Simone)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle Società in cui il Comune di Vittuone detiene partecipazioni dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017 e accertate nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le attività da intraprendere da parte dell'Ente in materia di Società Partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione “con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 TUSPP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 TUSPP”;
6. di dare atto che della presente Delibera in un successivo momento si procederà a darne comunicazione alla Corte dei Conti nonché al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, attraverso l'apposito portale che prevede la compilazione di specifiche schede allegate relative al Piano Ordinario di Razionalizzazione, alla rilevazione annuale delle Partecipazioni e dei Rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;
7. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. –

Astenuti n. 3 (Miglio Antonio, Bagatti Claudia, Zangrandi Simone)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

COMUNE DI VITTUONE

Numero: **45**

del **03/12/2021**

Ufficio: **Economato**

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:
FAVOREVOLE

Vittuone, 22/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:
FAVOREVOLE

Vittuone, 22/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 28/12/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. BRESSI VITTORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA